



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA*

*Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Ufficio II*

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 30/12/1991, n. 412, la
trasmissione della presente nota via fax ha valore legale;
non si provvederà, pertanto, ad inviare copia per posta*

Roma, 19/1/2010

prot. 95

Ai Rettori delle Università
LORO SEDE

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX

Al Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie

Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane

Al Ministero della Salute
Direzione Professioni Sanitarie

OGGETTO: Scuole di specializzazione mediche a.a. 2009/2010.

Alla luce delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e dalla direttiva del Ministero della salute del 18.4.2000, n. 1259, si ritiene opportuno fornire indicazioni per l'ammissione di medici stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell'anno accademico 2009/2010.

A - Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute.

La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

B – Rifugiati politici

I rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della Salute.

La domanda è presentata direttamente all'Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

In base al finanziamento, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzato alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuato dal Ministero degli Affari Esteri – Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo – per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all'estero o temporaneamente in Italia dovranno presentare la domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d'origine entro il **13 febbraio 2010** che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il **26 febbraio 2010**, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. – D.G.C.S.- Uff. IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l'extracomunitario per iscriversi alla scuola di specializzazione deve presentare l'acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della Salute – D.G. Professioni sanitarie, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine.

A coloro che si iscrivono al primo anno del corso di specializzazione nell'a.a. 2009/2010, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modificazioni, si applica il “contratto di formazione specialistica” dei medici.

Premesso quanto sopra, i finanziamenti, ai sensi della L. n. 49/87, per i medici dovranno formalizzarsi nel “contratto di formazione specialistica”, previsto per i medici italiani, a cui andrà aggiunta la seguente postilla sottoscritta anche da un rappresentante del MAE a ciò delegato:

Il pagamento della retribuzione del presente contratto, stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del finanziamento della D.G. Cooperazione allo Sviluppo del M.A.E., ai sensi della L. 49/1987, sarà effettuato direttamente allo specializzando dal MAE, che provvederà anche al versamento dell'intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e Regione).

D – Cittadini extracomunitari

1) Ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani i medici extracomunitari, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso con diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione.

2) I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie sub p. 1), possono partecipare ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata entro il **13 febbraio 2010** alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il **26 febbraio 2010**, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'ordinamento italiano, cioè titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l'extracomunitario per iscriversi alla scuola di specializzazione deve presentare l'acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della salute – D.G- Professioni sanitarie, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine. Dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee rispettivamente da questo Ministero e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all'estero, competente per territorio, che presumibilmente è di Euro 25.000/26.000 annui.

Qualora la Rappresentanza diplomatica italiana non abbia, per valutati e riconosciuti motivi, la possibilità di produrre la documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data indicata, il

termine di presentazione potrà coincidere con la scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di concorso.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui al provvedimento n. 172 del 6 marzo 2006 e successive modificazioni.

FIRMATO: Il Direttore Generale
Dott. Marco Tomasi